



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 9 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Corretta ripartizione della base Ace in caso di scissione

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazioni: i documenti da consegnare al contribuente

di Laura Mazzola

BILANCIO

La procedura di correzione degli errori contabili

di Stefano Rossetti

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli errori frequenti nelle scissioni societarie

di Ennio Vial

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: "incertezze" sulle ipotesi di cessazione

di Angelo Ginex

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 9 luglio 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A



Diritto di recesso negli studi professionali: normativa e giurisprudenza in evoluzione
di **Rosario Zaccone**

CASI OPERATIVI

Corretta ripartizione della base Ace in caso di scissionedi **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

A fine 2020 una società effettua la scissione del ramo immobiliare.

Il patrimonio della scissa, prima dell'operazione, è pari ad euro 4.346.405,76 e composto come segue:

- Capitale sociale: 200.000
- Riserva di rivalutazione: 122.039,89
- Riserva legale: 40.000
- Riserva straordinaria di utili: 3.802.690,53
- Riserva flussi per operazioni finanziarie: (51.884,97)
- Utile d'esercizio: 233.560,31

A seguito dell'operazione di scissione il patrimonio netto della beneficiaria è composto interamente da riserve di utili conseguiti dalla scissa nei periodi d'imposta successivi al 2010, quindi rientranti nella base imponibile Ace.

La beneficiaria ha ricevuto un patrimonio netto di 2.010.972,39 euro allocati per 400.000 euro a capitale sociale e 1.610.972,39 euro a riserve disponibili.

Considerato quanto sopra si chiede se la beneficiaria possa far rientrare nella propria base imponibile Ace gli utili acquisiti in funzione dell'operazione della scissione.

Di contro, ci sembra ovvio che la scissa debba ridurre la base imponibile ai fini Ace dell'importo delle riserve di utili attribuite alla beneficiaria.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazioni: i documenti da consegnare al contribuente

di **Laura Mazzola**

**Euroconference**
Centro Studi Tributari

**TeamSystem**

Master di 5 mezze giornate con esercitazioni basate sull'utilizzo del software Check-up Impresa™

**Il ruolo del commercialista nella
consulenza finanziaria alle imprese**

Scopri di più >



Il **professionista**, che invia la dichiarazione dei redditi, deve, poi, procedere, **entro 30 giorni dalla scadenza di invio**, alla **consegna al cliente della prova della presentazione della dichiarazione stessa**.

In particolare, come previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), e dalle istruzioni ministeriali collegate ai modelli dichiarativi, gli intermediari abilitati devono **rilasciare al contribuente dichiarante**:

- copia dell'**impegno a trasmettere**, per via telematica all'Agenzia delle entrate, **i dati indicati nella dichiarazione**, precisando se la **dichiarazione è stata precompilata** dal contribuente o se, invece, **compete all'intermediario la compilazione stessa**;
- l'**originale della dichiarazione trasmessa per via telematica**, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante **l'avvenuto ricevimento**.

Si rileva che la **dichiarazione**, in base a quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad istanza di interpello n. 518/2019](#), **non deve obbligatoriamente essere sottoscritta dall'intermediario**.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, la dichiarazione **"deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario"**.

Tale orientamento deriva da una risposta più datata, ossia dalla [risoluzione n. 298/E/2007](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **"la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato alla trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta"**.

Pertanto, la copia della dichiarazione, conservata anche su supporto informatico dal professionista incaricato, può non riportare la **sottoscrizione da parte del contribuente dichiarante**.

In merito ai metodi di consegna della copia di una dichiarazione, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 97/E/2018](#), ha condiviso il sistema identificato dall'istante, il quale prevede l'**“invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge”**.

Successivamente, l'Amministrazione finanziaria, ancora chiamata a rispondere in merito alla consegna telematica, con la [risposta ad istanza di interpello n. 518/E/2019](#), ha chiarito che la dichiarazione può essere **inviata al contribuente cliente al suo indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria che certificata**, previa richiesta sottoscritta dal contribuente stesso.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può decidere se **stamparla, firmarla e conservarla** su supporto analogico, o conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'amministrazione digitale.

Si ricorda, infine, che, come indicato anche all'interno delle istruzioni ministeriali, spetta al contribuente vigilare affinché il **mandato del professionista** sia **puntualmente adempiuto**, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di **comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento**.

BILANCIO

La procedura di correzione degli errori contabili

di Stefano Rossetti

OneDay Master

Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

L'[articolo 83, Tuir](#), con lo scopo di rafforzare il **principio di derivazione rafforzata**, prevede una particolare procedura di **correzione degli errori contabili** in maniera tal da **semplificare gli adempimenti** dei contribuenti.

Nello specifico, viene previsto che i contribuenti, i quali applicano il **principio di derivazione rafforzata** e che sottopongono il **bilancio a revisione contabile**, correggono gli errori contabili **attribuendo dignità fiscale alla posta correttiva**.

Prima di tutto, però, occorre sottolineare che le disposizioni sopra citate si applicano solo alla correzione dei c.d. **errori contabili** come definiti dal **Principio Contabile OIC 29**, ovvero una *"rappresentazione qualitativa e/o quantitativa **non corretta** di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa"*.

L'errore contabile può essere:

- **rilevante**, in tal caso la correzione è contabilizzata sul **saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore e solitamente la rettifica viene rilevata **negli utili portati a nuovo** (la rettifica può essere apportata anche ad **un'altra componente del patrimonio netto**);
- **non rilevante**, in questa ipotesi la correzione deve essere **contabilizzata nel conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Ai fini di quanto sopra, un'informazione è considerata **rilevante**, quando la sua omissione (o errata indicazione) potrebbe ragionevolmente **influenzare le decisioni** prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

Quindi, andando ad incrociare la disciplina contenuta nell'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), con quanto previsto dal Principio Contabile OIC 29, **le possibili fattispecie** che si possono presentare **sono le seguenti**:

- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un**

costo, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice** o il principio di derivazione **rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione il costo viene **imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una **variazione in aumento** per sterilizzare il componente negativo, in quanto non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà, poi, **spedire una dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in diminuzione per dedurre il costo**;

- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice** o il principio di derivazione **rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il **ricavo viene imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una **variazione in diminuzione** per sterilizzare il componente positivo, in quanto **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà, poi, spedire una **dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta** in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo**;
- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice** o il principio di derivazione **rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il costo viene imputato **direttamente a patrimonio netto** (decrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà spedire una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in diminuzione per dedurre il costo**;
- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice** o il principio di derivazione **rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà spedire una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in aumento per tassare il costo**;
- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il costo viene **imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente **non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale**, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;
- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene imputato nel conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente **non**

dovrà effettuare alcuna variazione fiscale, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza, il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;

- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione il costo viene **imputato direttamente a patrimonio netto** (decrementandolo) effettuando una contestuale **variazione in diminuzione**, in quanto la correzione assume rilievo fiscale.

Di conseguenza il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;

- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata, sottoponendo il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene **imputato direttamente a patrimonio netto** (incrementandolo), effettuando una contestuale **variazione in aumento**, in quanto la correzione assume **rilievo fiscale**. Di conseguenza, il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli errori frequenti nelle scissioni societariedi **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Laboratorio casi pratici di scissione societaria

Scopri di più

L'esperienza professionale mostra come l'operazione di **scissione societaria** sia oltremodo scivolosa e non sono infrequenti i casi in cui **ci si imbatte** in quelli che possono essere **veri e propri errori professionali**.

La scissione è una **operazione complessa** sia sotto il profilo dell'**abuso del diritto** che della **tecnicità dell'operazione stessa**.

Per quanto attiene ad un eventuale **profilo di abuso**, prima di implementare un'operazione di scissione è sempre il caso di **ponderare bene la posizione** espressa sul punto dall'Agenzia delle entrate. Per far questo, non resta che **studiare gli interpelli** diramati copiosamente nel corso degli anni. È, infatti, sbagliato, ad esempio, ritenere che **ogni scissione, che non comporti spostamenti di azienda**, sia abusiva **tout court** come pure, dal lato opposto, non è pensabile di poter **escludere a priori la potenziale abusività di una operazione** di scissione. Pur con delle sfumature che devono essere attentamente valutate, l'Agenzia delle entrate ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere **particolarmente aperta nelle proprie visioni** ammettendo, pur con alcune eccezioni, anche le **scissioni asimmetriche di immobili e di liquidità**.

Molte operazioni di riorganizzazione che ci accingiamo ad implementare sono già state **affrontate dall'Ufficio**. In casi dubbi, è possibile valutare la **via dell'interpello**.

In tema di tecnicità della scissione, gli errori più frequenti (che capita di riscontrare) attengono alla **gestione delle riserve**, soprattutto quelle di **rivalutazione**. Come noto, normalmente, tali riserve vanno **attribuite in proporzione ai patrimoni contabili** delle società. Le stesse, invece, seguono il bene **solo se l'operazione viene implementata nel cosiddetto periodo di sorveglianza**. Al riguardo, si ritiene che **non sia il caso di indicare** (nel progetto di scissione) l'ammontare **esatto della ripartizione** in quanto, almeno con la norma attualmente in vigore, detta ripartizione va operata con una situazione alla **data di efficacia della scissione stessa**.

In questi ultimi periodi, sta aumentando l'interesse per le c.d. **scissioni ascensore**, ossia le scissioni della società madre a favore **della società figlia o in via opposta**, della figlia a favore

della società madre. Quest'ultima viene spesso utilizzata per *spostare* dalla **società figlia alla holding**, ad esempio, un **compendio patrimoniale**, rappresentato da immobili. In questi casi l'errore più frequente consiste nel **non valutare l'eventuale necessità per la holding-madre beneficiaria di annullare** in parte la partecipazione detenuta nella società figlia.

Sulle riserve, inoltre, va considerato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate espresso per la prima volta con la [risoluzione n. 97/E/2017](#). In sostanza, dopo aver ricostituito le **riserve in sospensione di imposta**, è necessario che il **mix tra riserve di utile e riserve di capitale della scindenda** rimanga con le medesime proporzioni anche post scissione **sia nella scissa che nella quota di patrimonio** assegnata alla beneficiaria.

Si deve, peraltro, prestare attenzione al fatto che, **sotto il profilo delle riserve**, la scissione è neutra solo se la beneficiaria **è in grado di ricostituirla**. La **ricostituzione non è possibile se la beneficiaria è una società di persone in contabilità semplificata**.

Altro errore, che a volte si può commettere, è quello di **interpretare troppo alla lettera il principio di neutralità fiscale**, di cui all'[articolo 173, Tuir](#). Lo stesso, infatti, presuppone che i **beni permangano nella sfera di impresa commerciale**. La scissione di **società commerciale a vantaggio di società semplice**, pertanto, **non potrà essere fiscalmente neutra**.

Un mondo particolare, infine, è rappresentato dalla **nuova scissione mediante scorporo**. Il contribuente dovrà valutare attentamente quando è possibile implementarla, **in luogo del conferimento di beni o di azienda** e valutare, inoltre, le **conseguenze giuridiche delle diverse operazioni**. Sul punto, si segnala che esiste anche una bozza di normativa fiscale dell'operazione che, in parte, **ritocca anche quella della scissione classica**.

Molti di questi aspetti verranno affrontati nel Laboratorio **"Casi pratici di scissione societaria"** che si terrà **solamente in presenza a Castelfranco Veneto il 27 ed il 28 settembre 2024 e successivamente a Bologna il 22 ed il 23 novembre 2024**.

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: “incertezze” sulle ipotesi di cessazione

di Angelo Ginex

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto il “**concordato preventivo biennale**”, con l'intento di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Tale istituto si rivolge ai **contribuenti di minori dimensioni**, che siano **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, **residenti nel territorio dello Stato**.

Più precisamente, possono fruire del concordato biennale, in via generale, i **soggetti** esercenti attività d'impresa e arti o professioni, ai quali si rendono **applicabili gli ISA** nonché, **solo** per il solo **periodo d'imposta 2024**, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#).

Sotto il profilo procedimentale, è stabilito che l'Agenzia delle entrate formuli una **proposta** per la **definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

La **proposta di concordato** è elaborata sulla base dei **dati dichiarati dal contribuente** e delle **ulteriori informazioni già presenti nelle banche dati** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ma sempre nel rispetto della **capacità contributiva** da questi espressa.

Ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), nella ipotesi in cui il contribuente decida di aderire al concordato, gli **eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**.

Il successivo comma 2, aggiunge, però, che, in presenza di “**circostanze eccezionali**”, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano **minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi**, eccedenti la **misura del 50%** rispetto a quelli oggetto del **concordato**, quest'ultimo **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui **tale differenza si realizza**.

Ebbene, con **D.M. 14.6.2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.6.2024, oltre ad essere approvata la **nota tecnica e metodologica** in base alla quale l'Agenzia delle entrate formula la proposta di concordato, sono state precisate le “**circostanze eccezionali**”, per effetto delle quali il **concordato biennale cessa di produrre effetti** già a partire dall'anno di imposta in cui si verificano.

In particolare, l'**articolo 4** del citato D.M. 14.6.2024, ha individuato le **ulteriori cause di cessazione** nelle seguenti **circostanze eccezionali**:

- **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza**, ai sensi dell'**articolo 7, comma 1, lettera c)**, e dell'[articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018](#);
- **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:
 1. **danni ai locali** destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. **danni** rilevanti alle **scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. **l'impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell'attività;
 4. la **sospensione dell'attività**, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- **liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale**;
- **cessione in affitto dell'unica azienda**;
- **sospensione dell'attività** ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- **sospensione dell'esercizio della professione**, dandone comunicazione **all'ordine professionale di appartenenza** o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Ne deriva che la **cessazione del concordato**, a norma di legge, potrà operare laddove ricorrano congiuntamente, da un lato, **una delle circostanze** sopra riportate e, dall'altro, una **riduzione del reddito** nei termini prima indicati.

Tuttavia, se per la maggior parte delle circostanze previste appare grosso modo **agevole il riscontro** in capo al singolo contribuente (si pensi, ad esempio, alla presenza di **danni ai locali** destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, oppure **all'impossibilità di accedere** ai medesimi locali), desta invece alcune “**incertezze**” la previsione concernente gli **eventi calamitosi** per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**.

In relazione a quest'**ultima ipotesi** (è il caso del terremoto o dell'alluvione, ecc.), si ritiene che, laddove manchi un **segno “diretto e tangibile”** dell'evento calamitoso sull'attività d'impresa o di lavoro autonomo, potrebbero facilmente sorgere **contestazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla **sussistenza** di un **nesso causale** tra **l'evento calamitoso e la riduzione del reddito**.



Quindi, tale circostanza potrebbe **prestare il fianco** all'Amministrazione finanziaria per una **facile contestazione** della sua ricorrenza, a meno che non si utilizzi un **approccio rigoroso** e un **parametro univoco**, quale potrebbe essere il **riferimento all'ambito territoriale** interessato dall'evento, anche ove **indirettamente collegato** al soggetto che subisce una riduzione del reddito (ad esempio, nel caso di terremoto, dovrebbe ritenersi che sussiste un **nesso causale** anche quando la riduzione del reddito colpisce una società non ubicata nel raggio di incidenza dello stesso, ma indirettamente collegata al territorio terremotato perché si approvvigionava da società ivi presente).

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 9 luglio 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Diritto di recesso negli studi professionali: normativa e giurisprudenza in evoluzione

di **Rosario Zaccone**

Vuoi cedere il tuo studio professionale?



Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera

SCOPRI DI PIÙ →

In un precedente articolo, si è discusso ampiamente dell'evoluzione del panorama professionale italiano, caratterizzato dalla crescente diffusione degli Studi organizzati in forma associativa o societaria, come gli Studi Associati o le S.T.P. (per ulteriori dettagli, vedi <https://mpopartners.com/articoli/stp-operazioni-aggregazioni-studi/?>), analizzando in particolar modo le molte occasioni delle quali dispone un professionista nel caso in cui decidesse di lasciare lo Studio (<https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-stp-previsione-durata-superiore-durata-vita-soci/?>). Le motivazioni che possono portare a tale decisione sono diverse, ad esempio: per motivi personali, come dissidi insanabili con gli altri soci o il desiderio di avviare un'attività indipendente, o per ragioni obbligate, come il raggiungimento dell'età pensionabile. La soluzione preferibile in questi casi è la compravendita della quota del socio uscente da parte degli altri soci. Tuttavia, in mancanza di accordo, il socio può esercitare il proprio diritto di recesso, con conseguente liquidazione della propria quota (per i criteri di liquidazione della quota, vedi l'articolo <https://mpopartners.com/articoli/criteri-valutazione-quota-studio-associato-recesso/?>).

La normativa che regola il recesso varia a seconda del tipo di società: società di persone (art. 2285 c.c.), s.r.l. (art. 2473 c.c.) o s.p.a. (art. 2437 c.c.). La prima norma si applica anche agli Studi Associati, generalmente equiparati alle società semplici. Per le S.T.P. e le cosiddette società di servizi (come discusso nell'articolo <https://mpopartners.com/aspetti-legali-operazioni-ma/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-affitto-azienda/?>), è fondamentale prestare attenzione alla forma societaria scelta durante la costituzione. Invece, l'articolo 2437 cod. civ. stabilisce che nelle società con durata indeterminata è garantita la libera recedibilità dei soci, riflettendo l'opinione che i vincoli di durata prolungata non siano favorevoli nel nostro sistema giuridico.

Nel presente articolo verrà analizzata la sentenza n. 6280/2022, con cui la Suprema Corte di

Cassazione è tornata ad affrontare il tema del recesso del socio dalla società di capitali in caso di modifica della durata della società. In particolare, la Corte ha esaminato la riduzione della durata della società dal 2100 al 2040, ritenendo che al socio dissenziente non spetti il diritto di exit in relazione a tale delibera. Questa riduzione, pur rendendo il termine di durata più ragionevole rispetto alla vita umana, non rientra propriamente nelle previsioni dell'articolo 2437, comma 3, del codice civile.

La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale recente riguardo al diritto di recesso dei soci nelle società di capitali, mostrando però incertezze riguardo alla portata del recesso *ad nutum* in relazione alla durata della società. Questo indirizzo giurisprudenziale interpreta in modo restrittivo la normativa, per proteggere gli interessi dei creditori e la stabilità del patrimonio sociale. La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si inserisce nel recente orientamento giurisprudenziale che adotta un'interpretazione restrittiva delle ipotesi di recesso accordate al socio di società di capitali dal legislatore. Tale orientamento esclude l'equiparazione tra una società con durata eccedente le aspettative di vita del socio e una con durata indeterminata, limitando le possibilità di recesso *ad nutum* a quelle tassativamente previste dalla legge e dallo statuto.

In seguito alla delibera con cui l'assemblea di una Spa aveva ridotto la durata della società dal 31 dicembre 2100 al 31 dicembre 2040, un socio, non partecipante all'assemblea e che dunque non aveva espresso il proprio consenso alla delibera, esercitava il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera e), cod. civ., che riguarda l'eliminazione di una causa di recesso. Il socio sosteneva che la riduzione della durata comprometteva la sua facoltà di recedere *ad nutum* secondo l'articolo 2437, comma 3, cod. civ., equiparando la società con scadenza al 2100 a una a tempo indeterminato.

Ritenendo illegittimo il recesso, la società portava la controversia in arbitrato. Il lodo arbitrale veniva poi impugnato dal socio dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, che rigettava le domande del socio. La Corte d'Appello affermava che, sebbene l'assimilazione tra una società a tempo indeterminato e una con durata superiore alla vita umana fosse fondata, la disciplina del recesso nelle Spa, a differenza delle Srl, deve essere interpretata in senso restrittivo.

Il socio recedente ricorreva in Cassazione, che confermava le conclusioni della Corte d'Appello di Palermo. La Suprema Corte ripercorreva il quadro normativo del recesso dalle società di capitali, distinguendo tra società quotate, soggette a un rigido sistema di *exit*, e non quotate, dove il recesso è residuale rispetto ad altre forme di disinvestimento.

[Continua a leggere qui](#)